

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 360)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SIMONINI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1959

Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 4 agosto 1948, n. 1107, si è provveduto alla ratifica e alla esecuzione del trattato internazionale riguardante la Convenzione di cooperazione economica europea: O.E.C.E.

Tale organizzazione, in base all'articolo 13 del Trattato, può prendere decisioni impegnative per i Membri che, pertanto, devono eseguirle.

Essa ha adottato la decisione 9 luglio 1956, n. C/56/183 secondo la quale le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica, tra l'Austria, la Germania, la Francia, l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e l'Italia, sono libere.

Occorre ora adattare le disposizioni della suddetta decisione al nostro ordinamento giuridico interno in base al quale le esportazioni ed importazioni di energia elettrica, sono sottoposte a speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici d'intesa con altri Mi-

nisteri interessati secondo le norme del Titolo III, Capo IV, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge 26 gennaio 1942 n. 127.

Poichè le disposizioni della decisione O.E.C.E. derogano a norme primarie del nostro ordinamento giuridico, quelle cioè del testo unico e della legge soprarichiamati, si rende necessaria la emanazione di apposita legge di esecuzione.

A ciò si provvede con l'articolo unico dello unito disegno di legge, col quale si stabilisce, in via generale, la inapplicabilità delle norme del citato testo unico allorchè si tratti di dare esecuzione a decisioni adottate dall'O.E.C.E., limitatamente ai Paesi membri che vi aderiscono.

Inoltre lo stesso articolo contempla l'obbligo della comunicazione dei quantitativi di energia scambiati, data la esigenza di essere al corrente delle disponibilità elettriche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O.E.C.E. che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta organizzazione non sono soggette alle norme di cui al Titolo III, Capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano le importazioni o le esportazioni.